

## II

### A Bologna tra maestri e studenti

GIROLAMO ARNALDI

#### 1. *Uno Studio senza natali certi*

Alla metà del secolo XIII la rinomanza di Bologna come centro internazionale di studi superiori di diritto sia civile sia canonico aveva raggiunto il suo punto più alto. Già all'inizio degli anni Venti il *doctor legum* Accorso (m. 1263), ch'era dotato di una spiccata attitudine alla sintesi aveva giudicato che fosse ormai venuto il momento di selezionare e raccogliere il meglio dell'ingentissimo lavoro di carattere esegetico compiuto, intorno alle diverse partizioni del *Corpus iuris civilis*, a cominciare dal *Digestum vetus*, dai maestri delle varie generazioni – cinque, se si metta nel conto l'iniziale, ch'era impersonata da Irnerio, e se ne escluda quella cui apparteneva egli stesso –, che si erano succedute sulle cattedre delle scuole cittadine. Si aggiunga che la *Glossa ordinaria* di Accorso al *Corpus* giustiniano, terminata dopo il 1234 con il commento alle Istituzioni, era stata preceduta nel 1215 dalla *Glossa ordinaria* al *Decretum* di Graziano, compilata da Giovanni Teutonico.

Un altro riflesso, questa volta esterno, della consolidata fama delle scuole bolognesi di diritto nei primi decenni del Duecento può essere indicato nel fatto che Innocenzo III nel 1210 inviava a maestri e scolari *Bononiae commorantibus* la sua *Compilatio tertia*, primo esempio di una raccolta ufficiale di leggi fatta allestire da un papa, perché ne procurassero la recezione sia nei tribunali sia nelle scuole. Così facendo, quel papa servì forse anche da modello a Federico II, che il 22 novembre 1220, giorno della sua incoronazione imperiale, avrebbe inviato *universis sacrarum legum doctoribus et scolari-bus Bononiae commorantibus* le dieci leggi promulgate in quell'occasione, perché le inserissero nei loro «libri» (*quatenus eas faciatis in vestris scribi codicibus*) e ne facessero oggetto di insegnamento e di studio.

Proprio perché i segnali sia interni sia esterni indicano concordemente buona salute e raggiunta maturità, riesce difficile pensare che si avvertisse come una menomazione la circostanza per cui regnava una notevole incertezza circa il come e il quando tutto ciò era incominciato, anche se si sapeva vagamente che doveva essere stato decine e decine di anni prima. A differen-

za di Parigi qui mancava anche un sicuro punto di riferimento istituzionale, com'era là la scuola episcopale, cui ancorare gli straordinari sviluppi successivi, avutisi a partire da un momento che, certo, anche sulle rive della Senna, non era agevole precisare, ma che si potevano comunque considerare alla stregua di trasformazioni e dilatazioni, radicali e snaturanti quanto si vuole, di quel modesto nucleo iniziale, la cui prima origine si perdeva, a sua volta, nella notte dei tempi. Eppure, anche quando, nel 1219, una bolla papale investì – come vedremo – l'arcidiacono bolognese del potere di dare la *licentia docendi* a coloro i quali, superato l'esame prescritto, intendevano essere cooptati a insegnare nelle scuole di diritto, non risulta che si sia colta l'occasione per fabbricare *a posteriori* l'immagine posticcia di un'antica scuola episcopale, che avrebbe fornito la cornice entro la quale i *doctores legum*, quando scoccò l'ora, avrebbero cominciato a impartire il loro insegnamento mai inteso prima: questa è, semmai, la trappola in cui sono incautamente caduti alcuni storici moderni.

Anche a Napoli, del resto, dove, in modo del tutto corretto, si sarebbe potuto vantare, in una data attestata con precisione, come fondatore delle locali scuole superiori addirittura un re-imperatore (il già citato Federico II) non pare proprio che, alla prova dei fatti, questa circostanza abbia avuto in seguito il rilievo che uno si sarebbe potuto aspettare, e che, ancora una volta, sono invece propensi ad attribuirle gli storici moderni. Più comprensibile appare, al confronto, la censura cui il miglior cronista della Padova ducentesca (Rolandino) e i redattori del proemio storico agli statuti universitari padovani del 1331 hanno sottoposto la notizia assai meno esaltante e nobilitante della migrazione da Bologna nel 1222, un episodio che pure, nonostante l'ombra di subalternità che proiettava sullo Studio padovano rispetto al bolognese, si sarebbe affermato in un secondo momento, e fino a tutt'oggi, come l'atto fondatore di quello Studio, in grado di fornire la data perentoriamente sicura in base alla quale fissare le celebrazioni centenarie. In realtà, allo stesso modo in cui le città italiane del tempo, impegnate com'erano nel crescere e nello svilupparsi, mostravano almeno per il momento una scarsa propensione a interrogarsi e a favoleggiare sul proprio passato, si ha l'impressione che anche le scuole superiori che ormai cominciavano a proliferare nella penisola, non dedicassero soverchia attenzione al capitolo delle loro rispettive origini, tanto intrigante per noi moderni, ma preferissero adagiarsi nella prospettiva di una nascita *ex consuetudine longissima*.

Una flagrante smentita a quanto siamo venuti dicendo sembrerebbe però costituirla, in riferimento proprio a Bologna, l'esistenza del cosiddetto «privilegio teodosiano», un falso smaccato che attribuisce all'imperatore Teodosio II la decisione – suggeritagli inizialmente dai cultori di arti liberali, che avrebbero dato vita per questo a una commissione *ad hoc* formata da venticinque dei loro, e confermata poi da un concilio generale indetto in sua presenza a Roma da papa Celestino I – di costruire una città «adatta allo studio» e di realizzare tale progetto proprio a Bologna, il che comportò che si procedesse anzitutto alla riedificazione di questa città semidistrutta, che sarebbe stata portata a termine nel corso di un mese. Ma anche se questo falso fu fabbricato negli anni

immediatamente successivi al 1226, quando Federico II aveva attentato a due riprese alla vita dello Studio bolognese, e quindi in un contesto storicamente ben determinato, che sembrerebbe fatto apposta per assicurarne il successo, l'eco ch'esso incontrò nell'ambiente delle scuole fu ridottissima, addirittura nulla, non fosse per la citazione isolata che ne ha fatto Giovanni d'Andrea (ca. 1270-1348). La stessa sopravvivenza materiale del privilegio, che altrimenti forse non sarebbe nemmeno giunto fino a noi, fu dovuta al fatto che il falsario finse anche che Teodosio II avesse voluto contestualmente provvedere alla delimitazione del territorio bolognese, i cui confini risultano infatti descritti nell'ultima sezione del documento. E proprio questa sezione aggiuntiva, che nulla aveva a che vedere con le scuole, valse al documento medesimo l'inclusione salvatrice nel *Registrum Novum*, in cui il comune di Bologna, nel 1257, ordinò fossero raccolti i documenti di varia natura e provenienza comprovanti le sue prerogative, le sue giurisdizioni, i suoi possessi. Dicevamo che l'*auctor* in senso diplomatico del falso privilegio «teodosiano» è Teodosio II, ma anche un po' Teodosio I. Anzi, lo spunto al falsario dovette offrirlo proprio una notizia concernente quest'ultimo, ch'era contenuta nella *Vita* in latino, risalente al secolo XII, di san Petronio, vescovo della città tra il 432 e il 450 e, dunque, lui sì contemporaneo di Teodosio II. Secondo tale notizia, Teodosio I aveva, prima, ordinato la distruzione di Bologna (particolare scabroso che il falsario lascia cadere) e, poi, provveduto alla sua ricostruzione (atto meritorio di cui il falsario si premura di attribuire il merito a Teodosio II). Ora, questa notizia, che nella sua versione originaria – come si avrà avuto modo di notare – non riguardava lo Studio, bensì la città in cui questo sarebbe sorto secoli e secoli dopo, non attirò solo l'attenzione dell'autore della falsificazione, ma anche quella dei *doctores legum* locali, a cominciare da Azzone (1190-1220), che se ne servirono per aggirare una difficoltà che li inquietava non poco. Nella costituzione *Omnem*, che fa da proemio al *Digesto*, stava infatti scritto: «Questi tre volumi che abbiamo fatto compilare [*Istituzioni, Digesto, Codice*] vogliamo che siano consegnati a essi [*gli studenti di diritto, cui Giustiniano destinava le tre opere*] esclusivamente nelle città regie [*Roma e Costantinopoli*] e nella bellissima città di Beirut, che può essere detta a ragione nutrice delle leggi, poiché così fu già stabilito dai nostri predecessori; e non in un qualunque altro luogo che non abbia meritato da essi tale privilegio». Seguiva l'intimazione a chiudere le scuole che gli risultava funzionassero abusivamente, ad Alessandria, a Cesarea e altrove.

Al bigottismo romanistico o, se si preferisce, al letteralismo radicale dei maestri bolognesi sembrava perciò indispensabile legittimare in qualche modo anche la città in cui operavano a ospitare scuole in cui veniva insegnato il *Corpus iuris*. E la scappatoia fu appunto trovata nel passo in questione della *Vita s. Petronii*, anche se da esso non si poteva certo inferire che Bologna fosse mai stata una *urbs regia*, nel senso di «capitale», ma soltanto che era una città «ricostruita» (non si poteva nemmeno dire «fondata») da un imperatore. Quanto bastava ad Azzone per mettersi l'animo in pace. «Le leggi» – così Odofredo (m. 1265) commenterà il § 7 della *Omnem* – «devono essere insegnate nelle città regie, e solo i professori che insegnano nelle città regie sono

chiamati dottori [...] ragione per cui le leggi possono essere lette [cioè, *insegnate*] a Bologna, perché è una città regia. E che essa sia una città regia dovette crederlo non perché sono io a dirlo, ma perché risulta documentato in testi autentici: perciò quando andate a S. Vittore, richiedete le storie, dove troverete le lettere di san Petronio, nelle quali si racconta che l'imperatore Teodosio fondò Bologna per ordine del beato Ambrogio». Era, insomma, Bologna che, agli occhi dei maestri dello Studio, doveva avere avuto per forza un fondatore imperiale, non lo Studio, che, quale che fosse l'opinione in proposito dell'isolato autore del privilegio teodosiano, poteva benissimo farne a meno.

Eppure, proprio Odofredo, rompendo all'improvviso la congiura del silenzio che aveva regnato fin verso la metà del secolo XIII in merito alle origini dello Studio, provvide a colmare la lacuna esistente al riguardo nella tradizione scolastica bolognese, con un paio di interventi estemporanei (a differenza dei suoi colleghi, si compiaceva talvolta di divagare mentre commentava il *Digesto*), che, piaccia o no, costituiscono tuttora un passaggio obbligato per chiunque si avventuri a esplorare quell'episodio cruciale della storia, a un tempo intellettuale europea e politico-sociale italiana, localizzabile cronologicamente fra la fine del secolo XI e l'inizio del successivo, e dunque più di un secolo e mezzo prima che Odofredo si risolvesse a divulgare la sua versione dell'accaduto, che a prima vista si direbbe stare fra lo strampalato e il sibillino. Ma, come vedremo, è proprio quel secolo e mezzo, intercorso non invano per le scuole bolognesi di diritto, a suggerire una possibile chiave di lettura controluce di questi due testi ultranoti e ultrastudiati, dai quali, sotto il tenue velo di un discorso sulle origini, traspaiano le attualissime preoccupazioni dei *doctores legum* circa la piega che da qualche tempo in qua stavano prendendo le cose intorno a loro. Ciononostante, anche se non mancheremo di tenere sempre presente questa premessa fondamentale nell'affrontare, a nostra volta, la lettura dei due passi incriminati, resta il fatto che, in mancanza di meglio, gli *excursus* storici di Odofredo richiedono di essere considerati con attenzione anche per quanto riguarda alcuni aspetti del lontano passato cui si riferiscono.

Odofredo, anzitutto, applica per analogia alle origini dello Studio il collaudato schema della *translatio imperii*, con cui la Curia romana aveva cercato di dare conto del passaggio della dignità imperiale prima dai romani ai greci, e poi dai greci ai franchi: «Dovete sapere [in *"Digesto"* 35, 2, 82; *Odofredo si rivolgeva, naturalmente in latino, a un uditorio studentesco*] che i nostri vecchi così raccontano: lo Studio ebbe dapprima sede a Roma, poi, per via delle guerre che furono combattute nella Marca, fu distrutto. Allora, in Italia, il secondo posto lo aveva la Pentapoli, detta poi Ravenna, dove Carlo infatti si stabilì, e lì c'è il suo testamento; ragion per cui lì cominciò a esservi lo Studio. E la Pentapoli si chiama così da *penta*, che vuole dire "cinque", e da *polis*, che vuole dire "città", quindi è come dire "cinque città", e poi fu chiamata Ravenna, da *ratis* ["barca" "battello", "nave"], perché fu fondata da una nave. Dopo la morte di Carlo, quella città è andata in rovina. In seguito, lo Studio fu trasferito in questa città, quando vi furono portati i libri [si intende i "libri *legales*", cioè le varie partizioni del "Corpus iuris" giustiniano]».

Un'altra volta (in *Digesto*, 1, 1, 6), al posto di questa versione dei fatti provvidenzialistica e spersonalizzata, ne propone una in cui lo schema tuttora presente della *translatio librorum et Studii* è integrato con qualche informazione su chi, una volta avvenuto il trasferimento, aveva inaugurato la tradizione dell'insegnamento giuridico nella sua città: «Or signori [in volgare nel testo originario: con questa formula, scherzosa ma non tanto, per le ragioni che vedremo, *Odofredo amava rivolgersi alla sua scolaresca*], il *dominus* Irnerio fu presso di noi la lampada del diritto, perché fu il primo a insegnare il diritto in questa città. Dapprima in questa città cominciò a esserci uno Studio di arti liberali, ma, essendo stato distrutto lo Studio di Roma, i *libri legales* furono trasportati nella città di Ravenna e da Ravenna in questa città. Per questo, i *libri legales* che furono portati dalla città di Ravenna in questa città venivano studiati nell'esistente Studio di arti. Un tale *dominus* Pepo cominciò di sua iniziativa [sua auctoritate] a leggere in legibus [esito nel tradurre: forse si deve intendere: insegnare diritto in quanto tale], ma, quale che fosse la sua dottrina, non fu di nessun nome. *Dominus* Irnerio insegnava in questa città nello Studio di arti; cominciò poi per conto suo [per se] a studiare i nostri libri, e studiando cominciò a volere insegnare diritto. Ed egli ebbe grandissima rinomanza e fu il primo luminare della nostra scienza, ragione per cui lo chiamiamo lampada del diritto».

Non mette conto di soffermarsi ad almanaccare, come pure s'è fatto, a quali guerre (se la goto-bizantina oppure quella portata a più riprese nella penisola dagli incursori ungari) e a quale marca (se l'anconetana o la spoletina) Odofredo intendesse riferirsi nel primo dei due passi citati. A guardare bene, le questioni poste dagli *excursus* storici del maestro bolognese che meritano davvero attenzione si riducono a tre: a) la connessione, che certo vi fu, ma che non è detto si sia avuta nella forma in cui egli la prospetta, fra gli inizi dell'insegnamento giuridico bolognese e un episodio comunque saliente della storia della tradizione del testo del *Corpus iuris civilis*, e specialmente del basilare *Digesto*; b) la concorrenza che, a livello se non altro di memoria scolastica extrabolognese, doveva essersi retrospettivamente stabilita fra i due protomaestri Pepo e Irnerio, e che Odofredo ha l'onestà di lasciar trasparire, anche se poi si pronuncia senza esitazioni a favore del secondo, influenzando in modo determinante l'opinione dei posteri al riguardo, fino a giorni vicinissimi ai nostri in cui si è assistito a una tardiva riscossa del primo; c) l'asserita esistenza, e la vera natura, della scuola bolognese di arti liberali in cui avrebbero insegnato Pepo e Irnerio prima di cominciare a studiare e a insegnare diritto. Esaminati partitamente questi punti, sarà poi il caso di tornare a considerare il tutto alla luce dei problemi che si agitavano intorno a Odofredo, e rispetto ai quali egli intendeva certo prendere posizione scegliendo di rivangare, in quei termini, e non in altri, quel lontano passato.

## 2. Il problema dei libri

Cominciamo dai *libri legales* e dalla connessione non solo cronologica, ma anche come fra causa e effetto, che Odofredo stabilisce fra l'arrivo a Bologna di questi e la trasformazione in scuola di diritto della preesistente scuola di arti. L'idea di *translatio* era, come s'è detto, tipicamente medievale. Non così quella per cui i libri stessi presupponevano non solo dei tribunali in cui potessero trovare applicazione, ma anche scuole in cui potessero essere fatti oggetto di un insegnamento specifico: con il corollario, facile a trarsi, che, in mancanza di una scuola di diritto già funzionante, i *libri*, per non restare inoperosi, dovessero per forza generarne una, tanto più che di tribunali che li recepissero in esclusiva al tempo di Pepo e di Irnerio non era nemmeno il caso di parlare. Quell'idea, non naturalmente il suo implicito corollario, era infatti espressa nel paragrafo appena citato della costituzione *Omnem*, dal quale si evince che i *libri legales* erano stati concepiti da Giustiniano anche, o esclusivamente, in vista dell'insegnamento nelle scuole di diritto a ciò debitamente autorizzate. (L'«anche» lo aggiungiamo noi perché non ci sembra lecito farne a meno, ma in realtà il testo autorizza solo l'«esclusivamente»). Secondo Odofredo, a provocare, a rendere in un certo senso inevitabile la nascita dello Studio di Bologna erano stati, insomma, i *libri legales*, per il fatto stesso di essere stati in un momento dato trasportati in tale città.

A parziale conferma di questa visione libresco-bibliotecaria dell'accaduto, ma concentrando l'attenzione su una fase intermedia, di tipo filologico-scrittoria, fra l'arrivo dei *libri* a Bologna e la loro utilizzazione per l'insegnamento, parla un'altra ultradiscussa testimonianza, precedente (ma di poco) le odofrediane, che, soprattutto a partire dagli anni Venti del nostro secolo, ha insidiato la posizione egemonica riconosciuta da sempre a queste ultime in materia di origini universitarie bolognesi. Secondo il cronista svevo Burcardo di Biberbach, prevosto di Ursberg (morto all'incirca nel 1231), Irnerio, dietro richiesta (*ad petitionem*) della contessa Matilde, evidentemente Matilde di Canossa, marchesa e duchessa di Toscana (m. 1115), avrebbe «rinnovato i libri delle leggi» (*libros legum renovavit*), che erano stati a lungo trascurati – nessuno infatti li aveva più studiati – e, seguendo la suddivisione dei libri medesimi disposta da Giustiniano, li aveva opportunamente separati, solo aggiungendo di suo qualche parola qua e là (le «glosse» irneriane, si direbbe, maliziosamente ridimensionate)...

Le discussioni suscitate da questo passo, venuto alla luce nel 1515, hanno riguardato dapprincipio e per lungo tempo soprattutto il carattere dell'intervento della contessa: si trattò di un incoraggiamento o di un'autorizzazione formale? Tanto più che, nel maggio del 1111, come ci si accorse solo nel 1926, la marchesa di Toscana aveva avuto da Enrico V il vicariato imperiale in Italia e, quindi, era possibilissimo, anzi sicuro, che, anche in questo caso particolare ma di grande rilevanza, essa avesse agito a nome e per conto dell'imperatore. Sulle prime, si fu dunque sul punto di attribuire allo Studio di Bologna una coppia di fondatori in carne e ossa – Enrico e, per lui, Matilde –,

accanto a quelli in pergamena e inchiostro, che avrebbe di lì a poco evocati Odofredo. Anche in questa nuova versione i *libri legales* continuavano infatti a occupare il proscenio, ma non era più il loro improvviso ingresso sulla scena a dare il la all'azione, bensì la contessa Matilde, con la sua richiesta a Irnerio. In tale modo, però, sarebbe anche venuto meno il principale, esplicito presupposto in base al quale era stata indetta, nel 1888, la solenne celebrazione dell'ottavo centenario dello Studio (e, di conseguenza, nel 1988, anche del nono), cioè la plausibilità della data in cui esso era stato fatto cadere, fissata in un anno scelto a caso – come tutti sanno e come, a onore del vero, anche allora non fu in alcun modo taciuto –, ma partendo dal serio convincimento che «in questi ultimi lustri dell'Ottocento si contiene l'intera storia dell'ottavo secolo, da che è lo Studio di Bologna» (in altre parole, si riteneva che i primi passi della scuola dei glossatori fossero da porsi nello scorcio del secolo XI). Mentre invece con Matilde vice-regina si andava inevitabilmente a parare nel secondo decennio del secolo successivo, senza lasciare più il tempo necessario a che la fama della neonata scuola di diritto si consolidasse e diffondesse al punto da fare sì che, in un poemetto sulla guerra di Milano contro Como, combattuta fra il 1118 e il 1127, che fu scritto subito dopo, si accennasse due volte di passaggio, come a cosa ormai ovvia e risaputa, all'intervento nel conflitto della «dotta Bologna» con le sue «leggi».

Ma oggi prevale la tesi secondo cui la *petitio* di Matilde fu piuttosto un incoraggiamento che un'autorizzazione formale (oltretutto non ne è rimasta la minima traccia documentaria, che a Bologna sarebbe stata certo serbata con cura), mentre ci si è cominciati a chiedere: incoraggiamento a fare che?, dal momento che *renovare libros legum*, come non sarebbe difficile dimostrare allegando una serie di esempi altomedievali di *renovatio librorum*, vuole dire soltanto «riscrivere, ricopiare in una nuova veste i libri delle leggi», e non, assolutamente, «rinnovare la scienza giuridica, i cui fondamenti erano contenuti in quei libri» e, quindi, dare vita a una scuola di diritto a sé stante – come pretendeva l'interpretazione estensiva, un po' a orecchio, di quelle tre parole chiave.

Sgombrato il campo dal fantasma di Matilde di Canossa, che, per conto dell'imperatore Enrico V, avrebbe autorizzato Irnerio ad aprire una scuola di diritto a Bologna, la possibilità che si presenta, dunque, come la più ovvia è che quest'ultimo avesse dedicato alla contessa un esemplare delle leggi romane in *littera antiqua* (prima versione della *littera Bononiensis* o *nova*, che sarà la tipica scrittura universitaria locale), uscito dall'officina scrittoria collegata con la sua scuola; e che da questa dedica Burcardo abbia ricavato la frase che ha indotto alcuni studiosi delle origini dello Studio ad assegnargli una coppia di fondatori regali. D'altra parte, contatti di Matilde con l'ambiente dei primi giuristi bolognesi, compresi Pepo e Irnerio, sono, come si vedrà, ampiamente documentati anche per altra via.

In un modo o nell'altro, sia che si dia ascolto a Odofredo, che mette l'accento sul «trasporto» materiale a Bologna dei *libri legales*, che prima, evidentemente, non dovevano esserci; sia che – seguendo Burcardo – si sposti piuttosto l'accento sul trattamento di *editing* cui il bolognese Irnerio li avrebbe preventivamente sottoposti per renderne possibile l'uso – cioè lo studio

personale e, poi, l'esposizione nelle scuole –, lasciando impregiudicato il problema di come e quando ne fosse entrato in possesso, la connessione fra la disponibilità *in loco*, sopravvenuta a un certo momento (prima non c'era), della materia prima indispensabile (il *Corpus iuris* nella sua interezza) e gli inizi, sempre a Bologna, della scuola di diritto civile costituisce, a un tempo, il motivo dominante delle testimonianze ducentesche, le più antiche di cui disponiamo, sull'origine dello Studio e uno dei temi intorno ai quali si incentra maggiormente la ricerca degli odierni indagatori delle origini bolognesi.

Come si è già anticipato, l'incertezza riguarda soprattutto la storia della tradizione del *Digesto*, di gran lunga il più nutritivo dei *libri legales*, ma anche quello che, in conseguenza delle difficoltà che presenta, a differenza degli altri aveva conosciuto, durante i secoli dell'alto medioevo, un'eclisse totale, o quasi (le discussioni al riguardo non avranno mai fine), interrotta soltanto dalla citazione di esso in un placito toscano – Marturi (Poggibonsi), 1076 –, a ridosso, cronologicamente e geograficamente, dei prodromi della scuola bolognese.

Poiché è da escludere che un esemplare completo del *Digesto* giacesse sepolto da sempre in qualche angolo riposto di Bologna altomedievale, occorre per forza presumere che, all'incirca novecento anni fa, una copia di quel gran libro vi sia arrivata, portata da fuori. Già, ma da dove? Da Ravenna, rispondeva senza esitare Odofredo; e gli hanno fatto eco in tanti fino ai giorni nostri, perché è un fatto che, fra la fine del secolo VI e la metà dell'VIII, Ravenna era stata la capitale di quell'Esarcato d'Italia, in cui, unica provincia dell'occidente romano-barbarico, al *Corpus iuris* di Giustiniano fu riconosciuto valore di legge; ed è anche noto che, nel 1084, in piena lotta per le investiture, e dunque proprio ai tempi di Pepo e di Irnerio, un ravennate, tale Pietro Crasso, avrebbe portato a Roma a Enrico IV un libello (*Defensio Heinrici IV regis*) scritto (o commissionato) da un *Petrus fidelis*, nel quale a sostegno delle ragioni dell'imperatore contro Gregorio VII era usato per la prima volta il diritto privato romano. Ma, per un verso, gli *scriptoria* ravennati altomedievali non risultano versati nella produzione di *libri legales*; e, per l'altro, si è preso a dubitare che Pietro Crasso fosse davvero ravennate. C'è chi ora lo vuole bolognese, della famiglia dei Grassi, e lo identifica... con il nostro Pepo (lo scambio fra Pietro e Pepo è attestato con frequenza, in quanto si riteneva, a torto, che il secondo nome fosse un vezzeggiativo del primo). Anche se nessuno, per adesso, ha messo in dubbio che i *sapientes civitatis*, con cui se la prende Pier Damiani perché avevano espresso un parere in materia di gradi di parentela attenendosi al diritto romano e non ai canoni della Chiesa, fossero ravennati, la tesi della provenienza ravennate del *Digesto* attraverso un momento difficile.

Soprattutto, sia la leggenda che circonda la «Pisana», cioè il più antico manoscritto integro del *Digesto* (oggi conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze), sia le vicende documentate di esso ci portano, senza possibilità di dubbio, da un versante all'altro della penisola, dall'Adriatico al Tirreno, da Ravenna all'Italia meridionale, dove sicuramente si trovava nel secolo X, quando vi fu apposta una glossa in scrittura beneventana. Ma le tappe del percorso che hanno condotto la «Pisana» da Amalfi a Pisa e, soprattutto, la

successione delle «visite», come sono state felicemente definite – che le hanno reso, avvicinandosi i decenni comunque cruciali della seconda metà del secolo XI, visitatori sempre più interessati, qualcuno dei quali è da presumere sia tornato indietro (a Bologna?) portandosi nel bagaglio addirittura un suo doppio – costituiscono una serie di interrogativi rimasti finora senza risposta sicura. In attesa che queste risposte vengano (se mai davvero verranno), dobbiamo cautelarci contro il rischio, sempre attuale, di ricadere nell'automatismo di Odofredo (la riemersione dei *libri legales* che sarebbe bastata di per sé a provocare le iniziative di Pepo e di Irnerio) e insistere invece nel domandarci che cosa abbia fatto sì che, solo da un certo momento in poi, si sia fatto sentire il bisogno, che prima non si avvertiva, di andare a «rendere visita alla «Pisana»» dove che fosse, anche perché ci si era ormai messi nelle condizioni di capire quello che stava scritto là dentro.

Di recente, è stata avanzata l'ipotesi secondo cui a passare il testimone ai professori-giuristi bolognesi, che risulteranno subito attrezzati per affrontare le ardue difficoltà esegetiche poste dal *Digesto* (e che quindi si comprende bene fossero particolarmente interessati a procurarsene al più presto una copia attendibile), siano stati i giudici – giuristi pavese. Alternando la pratica giudiziaria allo studio delle leggi longobarde, tanto più accessibili delle romane cui pure non mancavano di fare ricorso quando se ne presentava l'opportunità, essi avrebbero sperimentato per i primi *in corpore vili* un approccio di tipo filologico e scientifico ai testi legislativi, strutturalmente diverso da quello che si richiedeva per la loro applicazione nei tribunali. Di quest'esperienza avrebbero saputo fare tesoro i loro più dotati e scaltriti emuli bolognesi, i quali, benché partiti anch'essi dalla pratica forense, li avrebbero però presto nettamente sopravanzati non solo per avere osato misurarsi col recuperato *Digesto*, ma anche per essersi adoperati a dare vita a un'istituzione scolastica di tipo nuovo, votata in modo esclusivo all'insegnamento del diritto, nel cui ambito il loro sapere sarebbe stato tramandato, rielaborato criticamente e ulteriormente arricchito, di generazione in generazione. In sé discutibile, l'ipotesi di una *translatio* da Pavia a Bologna dei primi rudimenti di un metodo di lavoro destinato a una fortuna straordinaria ha, se non altro, il merito di avere richiamato l'attenzione sulla giurisprudenza pavese (non, si badi bene, su una pretesa scuola pavese di diritto che qualcuno voleva antecedente alla bolognese) e costituisce comunque un ingegnoso tentativo di sfuggire a quello che abbiamo definito l'inaccettabile automatismo di Odofredo.

### 3. Pepo e Irnerio

Venendo ora al secondo punto, Odofredo si presenta anche come il partecipe e convinto celebratore della gloria di Irnerio e l'impassibile registratore dell'inesistenza di quella di Pepo (...*nullius nominis fuit*). Ma il fatto stesso di avere menzionato il nome di quest'ultimo, lasciando impregiudicata la que-

stione del suo effettivo valore (*quidquid fuerit de scientia sua...*), ha contribuito non poco a tenere desta nei secoli a venire la curiosità intorno all'emulo di Irnerio, rendendone possibile la riabilitazione, avviata difatti qualche tempo fa e tuttora in corso, grazie alla quale, a dispetto di Odofredo medesimo, i nomi di Pepo e di Irnerio corrono ormai appaiati.

A invertire la tendenza, non era bastato l'epiteto di *clarum Bononiensium lumen* attribuito a Pepo nel tardo riassunto in prosa latina del perduto libello in versi leonini *De utroque apostolico*, nel quale, verso il 1090 – e dunque nel pieno della contesa fra papa Urbano II e l'antipapa Clemente III –, Gualfredo, vescovo di Siena, urbaniano convinto, aveva immaginato che i due contendenti convenissero a esporre le loro rispettive ragioni, valendosi anche del giudizio di esperti (fra cui, appunto, Pepo) convenuti appositamente: poteva infatti darsi benissimo che quelle tre parole lusinghiere fossero state aggiunte dall'epitomatore cinquecentesco, per tagliare corto al dire e non dire di Odofredo.

A invertirla definitivamente provvide nei primi anni Quaranta il ritrovamento di un passo dei *Moralia regum* (1180 ca) del teologo e poligrafo inglese Radulfo il Nero, che questa volta non lasciava adito a dubbi: all'inizio della rinascita del diritto civile era stato lui, Pepo, «aurora nascente», che aveva aperto la strada a Irnerio venuto subito dopo, il rincalzo (*cum igitur a magistro Peppone velut aurora surgente iuris civilis renasceret initium, et postmodum propagante magistro Warnerio iuris disciplinam etc.*). Ancora meglio, un secondo, più recente reperto peponiano, sempre per il tramite di Radulfo, consente di vedere brillantemente all'opera in un giudizio la *scientia* romanistica del nostro e, insieme, qual era il limite di essa, col sorprendente risultato di rendere alla fine dei conti comprensibile lo stesso riserbo di Odofredo: assiso in Lombardia, verosimilmente intorno al 1084, fra i giudici del regno, presente l'imperatore Enrico IV, Pepo, «nella veste di corriere *baiulus* del Codice di Giustiniano e delle *Istituzioni*, non però delle *Pandette*, di cui non sapeva niente [*era il suo limite intrinseco*]», si alza a parlare contro il parere dei *pravi iudices*, che, dovendo giudicare l'assassino di un *servus*, avrebbero optato per una composizione pecuniaria, commisurata, s'intende, allo stato dell'ucciso, come voleva la consuetudine, e riesce invece a far prevalere (Radulfo non dice come) il dettato delle *leges* e delle *sacrae constitutiones imperatorum*.

Ma, da ultimo, è stata avanzata con insistenza l'ipotesi che la censura di Odofredo non avesse un fondamento scientifico, bensì politico-religioso, dato che un'aggiunta in margine al passo dell'epitome del *De utroque lumine* in cui è nominato *Pepo clarum Bononiensium lumen*, precisa che egli non è altri che Pepo vescovo di Bologna, e dato che questo, a sua volta, non può essere altri, ammessa anche qui la possibilità dello scambio fra i due nomi, che il Pietro, vescovo scismatico, in quanto aderente all'antipapa Clemente III, negli anni che vanno dal 1085 circa al 1096, e oltre. Se l'aggiunta dice il vero e l'identificazione è esatta, la ragione dell'oscuramento della fama del giurista bolognese potrebbe essere infatti indicata in questi suoi trascorsi di carattere ecclesiastico. Ma neanche Irnerio, da parte sua,

poteva dirsi propriamente un «papalino», se a Roma, nel marzo del 1118, osò fornire all'imperatore Enrico V una consulenza sotto ogni riguardo straordinaria, cerziorandolo circa la procedura da seguire per eleggere «democraticamente» un nuovo papa, che fu poi l'antipapa Gregorio VIII (Maurizio Burdino), al posto di Gelasio II rifugiatosi a Gaeta con un seguito di cardinali. Una prestazione questa, che gli costò molto cara, giacché fu scomunicato, unico fra i *legis periti* presenti allora a Roma a fianco di Enrico, dal concilio di Reims dell'ottobre dell'anno successivo, con conseguenze che ignoriamo ma che non sono difficili da immaginare per il suo magistero bolognese, almeno fino a quando, nel 1222, il concordato di Worms non intervenne a passare la spugna sull'accaduto.

Finora nessuno è riuscito a stabilire con certezza che cosa fossero i *decreta pontificum de substituendo papa*, allegati per consiglio anche di Irnerio al fine di legittimare la rimozione di papa Gelasio (forse si tratta dei cosiddetti «falsi ravennati», risalenti agli anni più caldi della lotta per le investiture). Una correzione proposta di recente a una parola corrotta della frase concernente Irnerio che, nel primo dei due passi citati di Radulfo il Nero, segue dappresso quella su Pepo «aurora nascente» (*...et postmodum propagante magistro Warnerio iuris disciplinam religioso schismate [ms.(s)cematē] traberetur ad curiam Romanam etc.*), consentirebbe, se accolta, di leggerci un'allusione alla parte avuta da Irnerio medesimo nell'elezione di Gregorio VIII e di trovarvi conferma del fatto che, anche in questa occasione, egli avrebbe agito, almeno in parte, nella veste che gli era abituale di esperto di quel diritto romano, che – come sembrerebbe appunto avere voluto dire Radulfo – aveva «portato nella Curia durante uno scisma religioso».

Entrambi i protomaestri bolognesi risulterebbero, insomma, avere avuto precedenti imbarazzanti sotto il profilo politico-religioso, anche se di diversa gravità, durata e, soprattutto, risonanza cittadina. Se fosse vero (ma in cuor nostro ne dubitiamo fortemente) che la tradizione scolastica locale, che parla per la bocca di Odofredo, ha oscurato proprio per questo la fama di Pepo, celebrando nel contempo quella di Irnerio, bisognerebbe dunque concludere che, così facendo, è stata operata una certa forzatura, si sono usati due pesi e due misure. E si potrebbe addirittura arrivare a pensare che, rievocando di passaggio l'increscioso episodio romano del 1118, immediatamente dopo avere rivendicato i meriti di Pepo, Radulfo il Nero abbia inteso polemizzare contro l'indebita censura unidirezionale, di cui si sarebbe fatto portavoce Odofredo più di mezzo secolo dopo. Ma, ripetiamo, l'intero ragionamento ha per presupposto che quello che, tanto per intenderci, possiamo definire il Pepo di Radulfo e di Odofredo sia stato davvero una persona sola con Pietro, oscuro vescovo di Bologna durante lo scisma guibertino. Ciò che, almeno fino al momento in cui scriviamo, risulta tutt'altro che provato e sicuro.

Chi ci ha seguiti fin qui, avrà già certamente notato che il fatto di vedere in Pepo un aderente dello scisma di cui è stato protagonista, fra il 1080/1084 e il 1100, l'ex arcivescovo di Ravenna Guiberto (Clemente III come papa), avrebbe oltretutto l'effetto di rimettere indirettamente in gioco, per ciò che concerne l'individuazione della stazione di partenza verso Bologna dei *libri*

*legales*, la pista ravennate, di norma scartata negli ultimi tempi dagli addetti ai lavori. Proprio Pepo, che, ancora qualche anno prima, non sapeva niente del *Digesto*, poté essere, qualche anno dopo, il tramite attraverso cui il pezzo forte del *Corpus* giustiniano sarebbe approdato dalla città adriatica alle rive dell'Aposa.

Per comodità d'esposizione, a parte la necessaria attenzione dedicata a suo tempo alla questione della *petitio* di Matilde di Canossa a Irnerio, e salvo un rapidissimo accenno a contatti, ampiamente documentati per altra via, fra Matilde medesima e l'ambiente dei primi giuristi bolognesi, abbiamo taciuto fino a questo punto del grande rilievo che la *jurisdictio canussina* e i placiti in essa celebrati assumono nel contesto delle discussioni tuttora in corso, e di cui sto cercando di ripercorrere il filo, sulle origini della scuola dei glossatori.

Matilde e, prima di lei, sua madre Beatrice (m. 1076) erano riuscite nell'impresa, tutt'altro che agevole data la situazione italiana, di comporre in un «unitario assetto quasi statale» gli eterogenei territori che a vario titolo (allodiale, comitale, feudale) erano confluiti nelle loro mani. Ma, agli occhi dei contemporanei, questa unità si configurava anche, e direi soprattutto, sotto il profilo giudiziario. E si comprende perciò come la partecipazione in qualità di *astantes* ai placiti celebrati nella curia canossiana fosse ambita quale segno di distinzione particolare dai *legis doctores* – per il momento «non professori», ma «esperti» di diritto –, che proliferavano nell'area tosco-emiliana forse proprio in risposta a una domanda che la curia medesima, con la sua notorietà, contribuiva indirettamente a stimolare. Fra questi *astantes*, fatta la debita tara e salva sempre la possibilità di ulteriori casi di omonimia che sono senz'altro da mettere nel conto, troviamo anche Pepo, la cui presenza a placiti canossiani risulterebbe attestata per il 1072 (con Beatrice e Matilde), per il 1076 (con Beatrice) e poi ancora per il 1078 e il 1079 (naturalmente con Matilde), riuscendo in tal modo compatibile con la successiva, eventuale esperienza vescovile. Ma il placito del 1076 è quello, già citato, di Marturi, celeberrimo per la prima citazione del *Digesto* dopo secoli di silenzio: come poteva, allora, Pepo non avere *noticia* di questo qualche anno dopo? Come si vede, gli interrogativi sorgono a ogni passo. È impossibile cercare una risposta per tutti. Meglio procedere spediti, badando a quello che, in tutto questo, ci sembra essere davvero essenziale ai fini della comprensione dello sfondo su cui è potuta sorgere la scuola dei glossatori, e sorgere a Bologna piuttosto che altrove, giacché non stava scritto da nessuna parte che dovesse accadere proprio lì.

Nei primi tre lustri del secolo XII, mentre Matilde era ancora in vita, il rapporto fra ambiente giudiziario canossiano e ambiente giuridico, direi, ormai, in prevalenza bolognese proseguì sui binari collaudati nel trentennio precedente. Ne è prova sicura la presenza di Irnerio e di altri tre *causidici* provenienti da Bologna, uno o due o addirittura tre per volta, a quattro placiti matildici: due del 1103, due del 1113. A Baviana, nel Ferrarese, nel maggio di quest'ultimo anno, fu presente Irnerio in persona. Poiché non erano sudditi della contessa e le liti non concernevano Bologna, la loro partecipazione, relativamente frequente, va messa in rapporto con la «forza intrinseca del diritto romano», che essi avevano preso a studiare e che li caratterizzava agli

occhi degli altri, benché questo riconoscimento non comportasse per il momento una scelta aprioristica a favore della norma romana da parte dei giudici che sedevano nella curia canossiana. Talvolta, anzi, essi la disattesero clamorosamente, come quando, nel 1098, a Garfagnolo, deliberarono il ricorso alla pugna giudiziaria, tipica espressione di quel *pravus ritus iudiciorum*, che, secondo Radulfo il Nero, la nuova scienza bolognese si proponeva invece di estirpare.

Fra Pepo e Irnerio, di là di tutto ciò che è stato detto, e contraddetto, circa i loro meriti rispettivi, e dell'incertezza che tuttora permane sull'identità e la carriera del primo, un elemento certo e forte di continuità, che finisce coll'accomunarli anche indipendentemente dalla discussa testimonianza di Odofredo, è costituito proprio dal costante rapporto che intrattennero entrambi con la curia canossiana. Per spiegare l'indubbia forza di attrazione che sprigionava dal tribunale matildico, si è arrivati a sostenere che l'iscrizione a esso aprisse di per sé la strada al conseguimento del titolo di «giudice del sacro palazzo». Ma il caso personale di Irnerio, che in poco tempo passò dalla posizione di *causidicus*, presente come *astans* al placito di Baviana, a quella di *iudex* nella curia di Enrico V, non consente di essere generalizzato. Bisogna piuttosto pensare all'«immagine» in senso lato del dominio canossiano che Matilde in particolare riuscì ad accreditare presso i contemporanei, perseguendo il disegno oltremodo ambizioso di fare accettare la dinastia dei marchesi di Toscana come unica vera erede e vindice della tradizione del *regnum Italiae* di fronte ai sovrani tedeschi, ai nascenti organismi cittadini e allo stesso papato, di cui pure Beatrice e Matilde dividevano le istanze riformistiche sul piano religioso.

Sia, insomma, che si guardi alla realtà, oppure all'immagine corrente della signoria di Matilde, era come se la curia canossiana avesse raccolto, interpretandola e svolgendola in modo del tutto originale, l'eredità del *palatium* di Pavia. E come da Pavia nel secolo VIII i re longobardi avevano guardato a Ravenna per trarne elementi utili alla realizzazione del progetto tendente a fare della loro capitale una Bisanzio in miniatura, così ora da Canossa le marchese di Toscana guardavano a Bologna – fuori dei loro domini in quanto parte integrante dell'area ravennate – per assicurare al proprio tribunale la presenza prestigiosa e qualificante di *causidici* e *legis doctores* esperti di quel diritto romano che, nelle mani di un Pietro Crasso o chi per lui (fosse un ravennate, come fino a ieri si dava per certo, o un bolognese, come è stato proposto di recente), si stava rivelando uno strumento di ineguagliabile valore anche ai fini della lotta in corso fra impero e papato.

Ammesso che la rinascita del diritto romano dovesse per forza compiersi in territorio italiano non longobardizzato, sarebbe stata – come s'è detto – Ravenna a vantare maggiori titoli di ogni altra città italiana, Roma compresa. Se al posto di quella, al momento opportuno trovò il modo di farsi avanti una città allora insignificante come Bologna, che aveva alle spalle un passato alto-medievale tutt'altro che brillante – la sua posizione ai confini dell'esarcato ne aveva esposto il territorio all'erosione dei Longobardi che premevano da occidente –, ciò è potuto accadere solo perché la forza di attrazione sprigionata

dall'ambiente matildico ha fatto spostare il centro di gravità della Romagna verso le sue propaggini occidentali, ribaltando il rapporto che si era instaurato nei secoli precedenti. Considerati in questo più ampio contesto geostorico e geopolitico, gli stessi dubbi che sono stati sollevati sulla «bolognesità» di Pepo, che effettivamente Odofredo tralascia di sottolineare a differenza di ciò che fa a più riprese con Irnerio, vengono a cadere: l'impresa di *legere in legibus* in quel momento non poteva essere avviata con successo che a Bologna.

Se quelle che si sono evidenziate da ultimo sono le problematiche coordinate spaziali della grande avventura intellettuale che ebbe fra i suoi primi protagonisti Pepo e Irnerio, le coordinate temporali degli inizi di essa si collocano con molto maggiore evidenza: i termini cronologici entro cui si collocano le carriere dei due protomaestri (con qualche incertezza circa la data d'inizio di quella del secondo, che è attestata documentariamente solo a partire dal 1112, ma forse cominciò alquanto prima) sono infatti gli stessi che delimitano la lotta per le investiture, dai prodromi di Canossa ai postumi di Worms. È dunque comprensibile che da questa semplice coincidenza cronologica, anche a prescindere da altri, più o meno sicuri punti di contatto, che però, semmai, almeno in apparenza, sembrerebbero parlare in senso contrario (Pepo vescovo scismatico di Bologna, Irnerio che contribuisce a far eleggere l'antipapa Gregorio VIII), si sia voluta inferire una connessione diretta fra «rivoluzione papale» e «origine della tradizione giuridica occidentale». In omaggio al principio che *tout se tient*, questa tesi, spogliata dell'enfasi eccessiva con cui è stata proposta, rischia di riuscire addirittura ovvia. Ma ovvia, in realtà, non è; e potrebbe anche risultare capace di fornire un sicuro tessuto connettivo cui rapportare le poche, sparse, incerte notizie di cui si nutre da sempre la discussione sulla rinascita dello studio del diritto romano e sugli eterni, indecifrabili Pepo e Irnerio, a patto però che l'inseguimento di una prospettiva totalizzante non faccia mai perdere di vista i problemi politico-istituzionali e economico-sociali che agitavano la Padania nei decenni di passaggio fra i due secoli, e in particolarissimo modo tutto ciò che concerne funzioni e formazione dei due gruppi socio-professionali dei notai e dei giudici, destinati a giocare un ruolo essenziale nel nuovo spazio che si viene a costituire fra *palatium* che non c'è più, *studium* nascente e *commune civium* in cerca di autolegittimazione.

#### 4. Una scuola prima dello Studio?

Il terzo, e ultimo, degli interrogativi sollevati dagli *exkursus* storici di Odofredo in riferimento al tempo di cui trattano, concerne la scuola di arti liberali – pomposamente e anacronisticamente: lo *studium in artibus* –, che avrebbe preceduto a Bologna quella di diritto, costituendo lo scenario all'apparenza immutato su cui il Pepo e l'Irnerio di dopo, che, a un momento dato, si sarebbero risolti a insegnare diritto in quanto tale (benché con ine-

guale insuccesso, secondo Odofredo), sarebbero subentrati da un giorno all'altro al Pepo e all'Irnerio di prima, ancora operanti nel circoscritto orizzonte del *trivium* altomedievale. Va subito detto che la natura e la fisionomia di questa scuola preesistente, nel cui recinto Pepo e Irnerio avrebbero compiuto (o, semplicemente, tentato) la loro rivoluzione scolastica, non ci sono note, anche perché, nonostante i molti sforzi che sono stati fatti in tale direzione, non è stato dato di trovare tracce di questa scuola là dove era più naturale cercarle, cioè a dire presso la cattedrale. È difficile dire, ma non è mancato chi si è arrischiato su questo terreno, quanto possano avere influito su quest'assenza gli aspri riflessi bolognesi dello scisma guibertino. Resta il fatto che le sporadiche notizie circa illustri studenti forestieri che avrebbero frequentato la scuola vescovile bolognese nel secolo XI sono contenute in fonti agiografiche tardive, redatte quando, per il prestigio ormai raggiunto dallo Studio, un soggiorno scolastico, sia pure in una Bologna ancora preirneriana, poteva venire considerato un titolo di merito in più anche per un *vir Dei*. Da scartare è la proposta, pur suggestiva e autorevolmente avanzata, secondo cui la scuola in questione sarebbe stata una «scuola di notariato». Per questo tipo di istituzione scolastica i tempi non erano ancora maturi. I *causidici* bolognesi o emiliani – più che avvocati, esperti di diritto chiamati ad assistere ai giudizi sia come consiglieri del giudice sia come patrocinatori d'ufficio di una delle parti –, ammessi a partecipare fino dagli ultimi decenni del secolo XI ai processi celebrati nella contigua curia canossiana o in altri tribunali del tempo, una formazione dovevano pure averla ricevuta. Essa doveva essere in parte giuridica, in parte, e forse in prevalenza, «artistica» (non per nulla *causidicus* era sinonimo di *rbetor*, di *orator*). La scuola che provvedeva a fornirla – una scuola privata sorta intorno a un *legis doctor* magari più audace e intraprendente degli altri – poté benissimo passare per una scuola di arti, e basta, agli occhi di chi, come Odofredo, aveva ben presente davanti a sé il modello funzionante di una vera e propria scuola di diritto, da cui si usciva «dottore» nel senso stretto, universitario, del termine.

Esauriti così i problemi posti dall'«archeologia» odofrediana in quanto fonte, per ciò che può valere, di fatti avvenuti più di cento/centocinquanta anni prima, si tratta ora di vedere in che senso i problemi «attuali» dello Studio di Bologna potessero avere influito su Odofredo, inducendolo, prima, a imbarcarsi nell'ardua impresa di spiegare come tutto era cominciato e, poi, a mettere in evidenza alcuni aspetti particolari, a scapito di altri che risultano invece da lui trascurati, col rischio evidente di scontentare colleghi o potenti locali. Quei cento/centocinquanta anni e passa non erano infatti trascorsi invano. Avevano visto, al contrario, uno sviluppo straordinario, che, a parte i niente affatto trascurabili risvolti quantitativi (migliaia di studenti che erano affluiti a Bologna, attratti dagli insegnamenti che vi venivano impartiti), era consistito prevalentemente nella progressiva istituzionalizzazione di quelle che, forse non a torto, Odofredo presentava come iniziative ed esperienze all'inizio del tutto spontanee e personali.



#### 4. Lo Studio bolognese al tempo di Odofredo

*Studium fuit primo Rome [...] postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam:* autocontraddicendosi, perché in sostanza voleva dire che tutto era cominciato dacché un bel giorno, resisi ormai disponibili i *libri legales*, Tizio e Caio avevano deciso di mettersi a insegnare diritto, gli veniva però naturale usare, anche in riferimento al periodo delle origini, la parola *studium*, corrispondente al nostro «Studio» con la esse maiuscola, entrata nell'uso solo molto più tardi per designare collettivamente la composita, ma ormai in qualche modo strutturata realtà, fatta di professori, studenti, bidelli, statuti, discipline insegnate e forse, in misura minore, anche libri e aule, di cui egli stesso era parte integrante, e che nel frattempo aveva reso famoso in tutta Europa il nome di Bologna.

Appunto Bologna, in quanto luogo dello spazio verso cui confluivano da ogni dove i nuovi pellegrini «per motivo di studio», e in quanto città murata, semplice contenitore al cui interno questi trovavano di che saziare la fame di sapere che li aveva indotti a lasciarsi alle spalle le dimore paterne, nonché cibo con cui sostentarsi e un tetto sotto cui riposare, dovette essere nei decenni successivi alla scomparsa di Irnerio (*post* 1125) e, per lungo tempo ancora, l'unico elemento unificante di un pulviscolo di esperienze di studio e di insegnamento, che, in mancanza di precedenti cui ispirarsi, (qui tutto era da inventare), stentavano a trovare un punto di coagulo.

AmMESSO che Irnerio, oltre a essere stato «il primo a insegnare diritto in questa città» (come pretende Odofredo), sia stato anche, finché visse, l'unico a farlo (ciò che Odofredo stesso non dice), fu solo per caso, o – se si preferisce – per la grande eco suscitata dal suo insegnamento, che egli ebbe un «successore». Per potere infatti presupporre che questo ricambio, essenziale ad assicurare la durata dell'esperienza così bene avviata oltre l'arco della vita di chi l'aveva intrapresa, fosse avvenuto in modo automatico, si dovrebbe di necessità dare per già inventata la «cattedra», come corrispettivo scolastico della «corona invisibile» delle monarchie contemporanee: è morto il professore, viva il professore! Ma di successori Irnerio non ne ebbe uno solo, come un sovrano che si rispetti, bensì addirittura quattro (i «quattro dottori»: Bulgaro, Martino, Ugo e Iacopo), anche se soltanto quest'ultimo sarebbe stato designato dal protomaestro sul letto di morte propriamente a succedergli, con le discusse parole che gli vengono attribuite dalla tradizione: *Iacobus id quod ego*.

La riproduzione professorale si instaurava dunque a Bologna all'insegna della filiazione multipla, senza però dare luogo a una sola famiglia allargata, bensì a tante distinte famiglie ristrette (si fa per dire). Ogni successore di Irnerio, e ogni successore di ogni suo successore veniva infatti a costituire il nucleo di una scuola a sé stante o, più esattamente – poiché il termine «scuola» suggerisce un'adeguata e prematura immagine di stabilità istituzionale ed edilizia – di ciò che le fonti coeve chiamano una *comitiva*, professore, bidello, scolari indigeni e forestieri, insieme: «una comunità di lavoro e di vita, che opera nella scuola ma anche fuori di essa, nella città, nell'*hospitium*, fino a

spingersi nella taverna». In tempi già di crisi (primi decenni del sec. XIII) per questa struttura ancora rudimentale, un famoso maestro, invitato a pranzo da un prelado, trova naturale presentarsi con un codazzo di allievi; spiega che «non è decoroso andare per la città se non con un'onesta comitiva». Quanti ne fanno parte si dicono *socii* fra loro, ma i professori, che conoscono l'esatto significato dei termini tecnici, negano che i *socii* in questo caso diano vita a una vera *societas*, per la diversità della loro posizione rispetto a quella degli scolari. Avevano ragione. Difatti, fin da adesso, all'interno della *comitiva* si forma un *consortium*, o più *consortia*, fra soli studenti: in qualche caso, lo formano ancora prima di arrivare sul posto, quando si tratta di contattare il maestro di cui avevano sentito parlare bene e del cui insegnamento intendevano avvalersi, precisando in anticipo l'entità del compenso, la *collecta*, che avrebbero dovuto corrispondergli. A differenza delle scuole gestite dalla Chiesa, come le parigine, dove vigeva, almeno in teoria (in pratica era un'altra cosa), il principio della gratuità dell'insegnamento (i professori li godevano delle rendite dei loro «benefici ecclesiastici»), a Bologna il pane della scienza, chi lo voleva, doveva pagarlo in contanti. È dai *consortia* studenteschi, non dalle *comitivae* miste, che al momento opportuno qui nasceranno le *universitates*.

Almeno in un'occasione però le *comitivae* si sarebbero fuse in una sola, grande comitiva, anticipando vagamente per lo spazio di una giornata, diversa da tutte le altre, quello che decenni dopo sarebbe stato lo Studio. Nel maggio 1155 l'imperatore Federico I Barbarossa era accampato presso Bologna. Saputolo, i bolognesi, da un lato, con alla testa il podestà del comune cittadino, e, dall'altro, i professori e gli studenti residenti a Bologna si recano a rendergli omaggio. Federico si informa delle ragioni che avevano indotto i pellegrini per motivo di studio a scegliere questa città piuttosto che un'altra. A nome degli interpellati, risponde un «dotto professore», improvvisatosi loro portavoce: se avevano scelto Bologna, era perché qui avevano trovato le migliori condizioni possibili per il loro lavoro; unico neo, le rappresaglie con cui i bolognesi tendevano a rivalersi a spese di uno studente forestiero, mettiamo cremonese, dei debiti che aveva lasciato, partendo, un suo concittadino, mettiamo mercante. A questa stortura cui dava luogo una consuetudine per altro universalmente diffusa, l'imperatore poneva subito riparo con la costituzione *Habita*, non beninteso abrogando la consuetudine come tale, ma mettendone al riparo studenti e professori, cui concedeva contestualmente licenza di andare e venire *securi*, essi e i loro servi, sotto la sua speciale protezione, mentre ai soli studenti concedeva, nel caso che fossero coinvolti in una lite giudiziaria, la possibilità di scegliere di essere giudicati dal vescovo o dal loro professore (*dominus aut magister*), sottraendoli così all'alea di un giudizio della giurisdizione ordinaria. Da notare che, benché sia stata emanata sicuramente dietro richiesta dei professori e degli studenti bolognesi, la *Habita* fa solo parola di professori e studenti in genere. Ma, tre anni dopo, saranno i «quattro dottori» a fornire al Barbarossa, alla dieta di Roncaglia, quella tale famosa consulenza in materia di *regalia* spettanti all'imperatore, che ha contribuito, a torto, a proiettare sui successori di Irnerio l'ombra infamante di un *do ut des*. I due episodi vanno però tenuti distinti l'uno dall'altro.

Parallelamente allo sviluppo delle scuole di diritto, e un po' anche prendendo l'abbrivo dalle fortune di queste, a Bologna nasce e si consolida il *commune civium*. Nel 1116, a Governolo, quando Enrico V – dopo avere perdonato i bolognesi per la ribellione dell'anno prima – concesse loro un privilegio con cui prometteva la sua protezione e ratificava le loro consuetudini, il solo a sottoscrivere il documento relativo, subito dopo il cancelliere Burcardo, fu Irnerio: sottoscriveva come «giudice», ma era stata certo la sua fama di esperto di diritto a consentirgli di arrivare tanto in alto. Ora, usava il prestigio di cui godeva a favore della sua città. Appena sette anni più tardi, in occasione di un patto stipulato fra Bologna e tre castelli appenninici, troviamo il comune già regolarmente costituito e funzionante. Ancora alla metà del secolo, gli uffici maggiori del comune e le riunioni dei capi di esso, dei *consules*, sono ospitati in un'ala della *curtis Bulgari*, complesso edilizio del centro cittadino appartenente a uno dei «quattro dottori». L'aneddoto rispecchia la stretta connessione che, a Bologna, a differenza, per esempio, di quello che si avrà a Padova, si era stabilita fin dall'inizio fra comune e mondo delle scuole.

Ma, verso gli anni Ottanta del secolo XII, il primo è ormai abbastanza forte per tentare di imporsi al secondo rivelatosi un fattore decisivo della crescita esponenziale che stava trasformando la piccola Bologna altomedievale in una grande città (almeno secondo i parametri del tempo, ma operante tuttora in uno stato troppo fluido perché non si potesse pensare che, da un giorno all'altro, con un pretesto qualsiasi, i «pellegrini per motivo di studio» non decidessero di andare a piantare le tende altrove. I soli su cui il comune potesse esercitare una qualche pressione efficace erano però i professori, dal momento che erano in grande maggioranza bolognesi; e difatti non esitò a pretendere da essi un giuramento che li costringeva a restare per sempre a Bologna, senza cedere alle lusinghe di maggiori guadagni che venivano fatti balenare ai loro occhi da esponenti delle città rivali, desiderose di assicurarsi la stessa cuccagna.

Ma, per tutta risposta, vedendo indirettamente minacciato anche il loro *status* di ospiti privilegiati, gli studenti forestieri (italiani di altre regioni) e stranieri (transalpini), non più paghi dei loro fragili *consortia*, si diedero a organizzare forme nuove, e più valide, di autotutela, raggruppandosi in un primo momento in distinte *nationes* (i «nati» in Lombardia in una *natio* lombarda; i «nati» in Provenza in una *natio* provenzale; e così via), paragonabili vagamente ai «focolai» friulano o abruzzese con cui, in una grande metropoli come la Roma di oggi, gli oriundi di queste regioni cercano di proteggere la loro identità; e provvedendo poi, a immagine e somiglianza di quello stesso *commune civium* che insidiava la loro esistenza, a costituirsi a loro volta in «comune degli studenti venuti da fuori» o, per essere più precisi, in due distinti «comuni», o *universitates* (i due termini in sostanza si equivalgono, ma sarà il secondo a prevalere in ambito scolastico) comprendenti, l'una gli studenti «nati al di qua delle Alpi» (*universitas citramontanorum*), l'altra gli studenti «nati al di là delle Alpi» (*universitas ultramontanorum*), ciascuno con a capo il suo *rector*. Frantumate le vecchie, familiari *comitiva*e, il nuovo secolo preannuncia dunque giorni difficili per i professori, stretti in mezzo fra il comune che impedisce loro di muoversi, e l'accresciuta forza contrattuale degli studenti, le cui

*universitates* si valgono spregiudicatamente dell'arma delle *collectae* per dettare legge anche in materia di programmi di insegnamento.

Sotto questo profilo, il quadro risultante dagli statuti universitari del 1252, recentemente scoperti, è abbastanza sconcertante, in quanto gli statuti medesimi stabiliscono in modo tassativo quanti giorni dovevano essere dedicati alla trattazione dei singoli «punti» in cui si articolava il programma dei diversi corsi, prevedendo pene pecuniarie (trattenute sullo stipendio) per gli inadempienti: «Se qualcuno non sarà arrivato al primo punto, subirà una pena pecuniaria di tre libbre; se non sarà arrivato al secondo punto, dopo avere terminato il primo, pagherà una pena di cinque libbre bolognesi. Se non sarà arrivato al terzo punto, pagherà una pena di dieci libbre bolognesi; di lì in avanti subirà la pena di dieci libbre bolognesi per ciascun punto non portato a termine. E, superata la cifra di venticinque libbre bolognesi, sono tenuto a depositarne altrettante...». Quando Odofredo insiste sul fatto che Pepo aveva cominciato a *legere in legibus* di sua iniziativa (*sua auctoritate*) e che Irnerio aveva cominciato a studiare i «nostri libri» *per se*, intendeva soprattutto affermare una specie di genesi ideale dello Studio contro la realtà dello Studio dei tempi suoi, caratterizzata da questi gravi limiti alla libertà d'insegnamento.

Eppure, anche i professori avevano segnato da poco un punto a favore. La regolamentazione della prova d'esame finale, sancita da Onorio III nel 1219 con la bolla *Cum sepe contingat*, che stabiliva che nessuno potesse essere cooptato nell'insegnamento a Bologna, se non dopo avere ottenuta la *licentia* dall'arcidiacono, previo un accurato esame del candidato che restava affidato alle cure dei soli professori, metteva infatti fine a una situazione di disordine, nella quale chiunque poteva improvvisarsi professore (ciò che non era più tollerabile) e, al tempo stesso, prefigurava nella commissione di esame il futuro *collegium*, in cui anche i docenti, a distanza di un secolo circa dagli studenti, sarebbero riusciti a darsi una struttura corporativa.

*Nota bibliografica*

- M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania 1979.
- H.J. BERMAN, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Harvard Univ. Press, 1983.
- S. CAPRIOLI, *Visite alla Pisana*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre*, Firenze 1986, pp. 37-98.
- G. CENCETTI, *Lo Studio di Bologna. Aspetti, momenti e problemi (1935-1970)*, Bologna 1989.
- C. DOLCINI, *Tradizione politologica dei primi glossatori*, in *Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*, Bologna 1990, pp. 19-30.
- C. DOLCINI, *Velut aurora surgente. Pepo, il vescovo Pietro e l'origine dello Studium bolognese*, Roma 1987.
- G. FASOLI, *Il falso privilegio di Teodosio II per lo Studio di Bologna*, in *Fälschungen in Mittelalter*, I, Hannover 1988, pp. 627-641.
- P. FIORELLI, *Clarum Bononiensium lumen*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 415-453.
- R. GRECI, *L'associazionismo degli studenti dalle origini alla fine del XIV secolo*, in *Studenti e università degli studenti dal XII al XIX secolo*, Bologna 1988, pp. 15-44.
- D. MAFFEI, *Un trattato di Bonaccorso degli Elisei e i più antichi statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della Robbins Collection*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», N.S., 5 (1975), pp. 73-101.
- M. NOBILI, *La cultura politica alla corte dei Canossa*, in *Le sedi della cultura in Emilia Romagna*, I, Milano 1983.
- L. PAOLINI, *L'evoluzione di una funzione ecclesiastica: l'arcidiacono e lo Studio a Bologna nel XIII secolo*, in «Studi medievali», 3<sup>a</sup> ser., 29 (1988), pp. 129-172.
- A.I. PINI, *Discere turba volens*, in *Studenti e vita studentesca a Bologna dalle origini dello Studio alla metà del Trecento*, pp. 47-136.
- Ch.M. RADDING, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, Yale Univ. Press, 1988.
- G. SANTINI, *Legis doctores e Sapientes civitatis di età preirneriana. Ricerche preliminari. (Con speciale riferimento al territorio della Romagna nel sec. XI)*, in «Archivio giuridico», 169 (1965), pp. 114-171.
- E. SPAGNESI, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze 1970.
- W. STELZER, *Zum Scholarenprivileg Friedrich Barbarossas. (Authentica "Habita")*, in «Deutsches Archiv», 34 (1978), pp. 123-165.
- H.G. WALTHER, *Die Anfänge des Rechtsstudiums und die kommunale Welt Italiens im Hochmittelalter*, in *Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters*, a cura di J. Fried, Sigmaringen 1986, pp. 121-162.
- P. WEIMAR, *Zur Doktorwürde der Bologneser Legisten*, in *Aspekte europäischer Rechtsgeschichte. Festgabe für H. Coing zur 70. Geburtstag*, Frankfurt a.M. 1982, pp. 421-443.